

## LA CACCIA OLTRE IL SIPARIO DI FERRO

Italia Venatoria, n. 9, 1951: 9

L'immensità sterminata del territorio sovietico - che a nord della penisola di Cola, bagnata dal Mar Bianco e dall'Oceano Glaciale, dove la notte artica si alterna con ritmo stagionale alla giornata senza riposo; che a sud, dal Mar Nero, dalla Bessarabia ad occidente della penisola di Crimea, dove prosperano fichi, allori e melograni, si estende attraverso steppe e deserti oltre il Caucaso ed il Mar Caspio, fino alle falde dell'Imalaia e degli Altai e raggiunge il Pacifico sulle rive del Mar del Giappone, del Mar di Ocotsk e dello stretto di Bering - giustifica la impossibilità di una legislazione venatoria unica.

Il clima di tutta la zona costiera artica è subnivale e la temperatura non supera i 10° centigradi nel mese più caldo, mentre nella Siberia orientale essa scende durante l'inverno a circa 38° sottozero. Questa circostanza rende la Russia, in quasi tutta la sua superficie, Paese adatto alla produzione degli animali da pelliccia, la caccia dei quali occupa un posto di primo piano ed assume a vera industria, che varia con l'ambiente e con la diversità delle specie di selvaggina.

Un provvedimento del Comitato Centrale Esecutivo dell'URSS datato dal 17 agosto 1938, allo scopo di incoraggiare l'attività dei colcoz nel campo dell'industria e della caccia e per far partecipare i colcoz ed i singoli colcoziani a tale industria, decretava che in tutte le zone dell'URSS l'organizzazione della caccia sia effettuata appunto attraverso i colcoz, presso i quali vengono organizzate squadre di cacciatori destinate ad esercitare la caccia industriale degli animali da pelliccia e della restante selvaggina.

L'organizzazione dei cacciatori residenti nei centri urbani e dei cacciatori sportivi è affidata al Comitato dell'URSS per l'educazione fisica e lo sport presso il Consiglio dei ministri dell'URSS al quale Comitato è anche affidato l'unificazione di tali cacciatori al centro e in provincia.

In sostanza non esiste, nella Unione Sovietica, libertà di caccia, quale si intende in Italia: i cacciatori debbono essere associati; normalmente sono i contadini che vanno a caccia, raggruppati nei colcoz sui terreni che essi coltivano collettivamente, e vi esercitano una caccia industriale, conferendo poi allo Stato il prodotto della medesima.

Come tutte le attività produttive del Paese, la caccia ha subito il processo della socializzazione, attraverso forme rispondenti alle caratteristiche ed esigenze delle diverse regioni. Così le organizzazioni che fanno capo alla Direzione Generale per la caccia presso il Consiglio dei Ministri, sono in definitiva raggruppate: in Circoli di Cacciatori Colcoziani; in Cacciatori appartenenti a cooperative di caccia; in Associazioni di caccia sportiva.

Il bracconaggio esiste anche in Russia, tanto è vero che uno speciale provvedimento del Consiglio dei Ministri dell'URSS (9 maggio 1932) commina le multe per caccia illecita agli animali da pelliccia e ad altra selvaggina.

\*\*\*\*\*

In Polonia l'esercizio della caccia è riservato a coloro che sono forniti di porto d'armi e che posseggono in proprio od in società una riserva di caccia. Non esistono terreni di caccia liberi ed accessibili a tutti. Il rilascio del porto d'armi è soggetto a gravi restrizioni e viene accordato di preferenza agli appartenenti al partito comunista, agli agenti di polizia ed agli ufficiali dell'esercito. Alla scadenza del porto d'armi, gli interessati devono consegnare, insieme con la domanda e con i documenti per il rinnovo, anche le armi di cui sono in possesso. Salvo rarissime eccezioni, la caccia si svolge in forma di battuta, che, per certe specie di selvaggina stanziale, come la lepre, viene effettuata una sola volta all'anno in ciascun terreno di caccia. Inoltre una parte notevole di tale terreno, generalmente un quarto od un quinto della sua superficie, dev'essere esclusa dalla caccia e considerata zona di ripopolamento.

La protezione della selvaggina è regolata da un calendario annuale che rispetta e protegge anche gli uccelli migratori. Stralciamo qualche dato, che ci sembra di maggiore interesse. È proibita, fra altro, la caccia all'alce, al daino, all'orso, alla linca, al gatto selvatico, al visone, allo scoiattolo, all'aquila reale, all'otarda, alla cicogna nera, ai gufi, alle civette.

\*\*\*\*\*

In Romania la legislazione sulla caccia è ancora quella esistente prima della instaurazione dell'attuale regime e della costituzione della Repubblica Popolare Romana. In linea di massima il permesso di caccia e la licenza di porto d'armi sono concessi solo ai facenti parte della classe lavoratrice, che siano iscritti alle associazioni di cacciatori. La caccia agli animali nocivi come il lupo, il cinghiale, la volpe, l'orso è permessa tutto l'anno, ma ai proprietari di boschi o di terreni è riservato il diritto di negare l'autorizzazione. Come in altri Stati, è proibita la caccia agli animali che tendono a scomparire; in Romania è incluso fra questi il gufo reale.

Gli uccelli migratori sono protetti all'epoca della nidificazione. La legge romana considera la selvaggina proprietà del fondo; pertanto il proprietario terriero ha diritto di vietare la caccia e di rilasciare permessi di caccia sul fondo: praticamente la caccia è dunque riservata. Le società dei cacciatori, per evitare che ciascun cacciatore debba chiedere l'autorizzazione ai singoli proprietari dei fondi, provvedono ad ottenere un permesso di caccia per le società stesse che dà diritto a tutti i loro membri di cacciare in un certo numero di fondi.

\*\*\*\*\*

In Cecoslovacchia ed in Ungheria permane ancora un regime che consente la produzione di quelle grandi masse di selvaggina che costituiscono oggetto di scambio con altri Paesi, tra i quali l'Italia.

In Bulgaria la legge sulla caccia è stata riformata di recente: essa data dal 1° ottobre 1948 ed è completata da un regolamento approvato il 19 novembre 1948. La caccia vi è permessa a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni, non siano

privi dei diritti civili e politici, siano membri di una associazione di cacciatori e siano in possesso di una regolare licenza di caccia.

La legge pone molte limitazioni a protezione della selvaggina, che riguardano il tempo, il luogo, la quantità di capi che il cacciatore può uccidere, la specie ed i mezzi di caccia.

La stagione di caccia è fissata per ogni singola specie o gruppi di specie. Sono costituite riserve, “perimetri di caccia”, terreni di allevamento, ecc., allo scopo di proteggere o limitare la distruzione della selvaggina. Esistono luoghi, di per sé adatti alla moltiplicazione naturale della selvaggina e dove, con opportuni provvedimenti, si cerca di migliorare le condizioni che favoriscono la moltiplicazione di essa. La caccia vi è naturalmente vietata. Esistono tenute di caccia nelle quali l’accrecimento e il miglioramento della selvaggina si ottengono mediante una sana regolamentazione della caccia medesima, che si esercita secondo piani prestabiliti, nei quali è fissato il numero dei capi che si possono abbattere. Esistono poi “perimetri di caccia” dove si può cacciare senza che sia imposto un piano di caccia. Tali perimetri subiscono normalmente una rotazione annua.

Il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste determina ogni anno la quantità massima di selvaggina che si può uccidere in una partita di caccia o in un’intera stagione. Prima di andare a caccia il cacciatore deve indicare in un apposito “carnet” il luogo dove intende recarsi e, quando torna, prima di entrare nell’abitato, deve segnare il numero di capi e la specie di selvaggina uccisi. Ogni cacciatore deve tenere una statistica delle “giornate di caccia”, della selvaggina uccisa, ecc. e fornire i dati alle autorità nei termini prescritti. La caccia è consentita soltanto col fucile da caccia e coi cani da seguito, i quali peraltro non possono essere lanciati nei campi e nei boschi dal 1° aprile al 1° ottobre.

A tutte queste norme restrittive se ne aggiunge un’altra: per ottenere l’iscrizione ad un’associazione di cacciatori e potere andare a caccia bisogna essere graditi al regime, il quale non può tollerare che fucili, sia pure da caccia, armino la mano di cittadini considerati “nemici del popolo”.

*Alessandro Ghigi*